



Allegato B)

Regolamento sul divieto di fumo

INDICE

- Articolo 1 -Finalità
- Articolo 2 -Normativa di riferimento
- Articolo 3 -Ambienti scolastici soggetti al divieto
- Articolo 4 -Responsabili dell'osservanza del divieto
- Articolo 5 -Compiti del personale accertatore incaricato
- Articolo 6 -Procedura di accertamento, contestazione, verbalizzazione e notifica delle infrazioni
- Articolo 7 -Rapporti con la Prefettura
- Articolo 8 -Attività di supporto
- Articolo 9 -Sanzioni
- Articolo 10 -Attività informative e di sensibilizzazione
- Articolo 11 -Rinvio ed entrata in vigore
- Articolo 12 -Allegati

Art. 1 -Finalità

Con il presente Regolamento il Liceo Artistico Statale "L.B.Alberti" di Firenze si impegna formalmente a:

Far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali della Scuola in base alle norme vigenti;

Garantire la salute di tutti gli utenti della Scuola, anche di quelli occasionali, contro i danni arrecati dall'assunzione attiva e/o passiva del fumo;

Favorire iniziative informative e formative sull'argomento, integrate opportunamente nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) nell'ambito dell' "Educazione alla Salute". Mediante incontri con esperti, lezioni specifiche, materiale scientifico in merito ed altro.

Art. 2 -Normativa di riferimento

R.D. 24/12/1934, n. 2316, art. 25

Art 32 della Costituzione

L. n. 584 dell' 11/11/1975

L. n. 689 del 24/11/1981

D. Lgs. N. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche

D.P.C.M. del 14/12/1995

Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28/03/2001

L. n. 448 del 28/12/2001

L. n. 3, art. 1, del 16/01/2003

D. L. n. 266, art. 19, del 09/11/2004

D.P.C.M. del 23/12/2003

Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004

C.M. del 17/12/2004 del Ministero della Salute

L. n. 311 del 30/12/2004

DDL 26/7/2013, art. 27 che modifica la L. n.3 del 16/1/2003 (approvato dal Consiglio dei Ministri in attesa dell'approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento)

D.L. n. 104 del 12/09/2013, convertito nella Legge n. 128 del 08/11/2013

Art. 3 -Ambienti scolastici soggetti al divieto

Il divieto di fumo (anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche –solo per i locali chiusi) si applica in tutti i locali a qualunque titolo utilizzati chiusi e aperti al pubblico

Art. 4 -Responsabili dell'osservanza del divieto

1. Il Dirigente Scolastico individua e nomina con apposito decreto le persone incaricate di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e di procedere all'accertamento, alla contestazione e alla redazione di apposito verbale dell'infrazione.

2. Considerate le dimensioni e l'ubicazione dei locali scolastici dell'Istituto, si rende necessaria la nomina di 4 docenti designati, uno per la sede associata di Scandicci, due per la succursale di via Magliabechi e due per la sede centrale di via San Gallo. Per il presente anno scolastico un docente, che svolge il suo lavoro sia in via San Gallo che in via Magliabechi affiancherà i due docenti nominati per le sedi di Firenze. Il D.S.G.A. e il suo sostituto saranno incaricati della sorveglianza per gli uffici di Segreteria e della Dirigenza Scolastica; i soggetti nominati avranno il compito di vigilare sull'osservanza del divieto e di contestare le infrazioni per i rispettivi locali scolastici. (vedi decreto di incarico). I designati restano in carica un anno.

3. Qualora sorgano delle difficoltà nell'applicazione della normativa antifumo, si potrà chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e di altre autorità preposte all'osservanza del divieto, quali la Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie Giurate adibite alla specifica mansione.

Art. 5 -Compiti del personale accertatore incaricato

1. Il personale accertatore incaricato deve:

- a) Vigilare sulla corretta esposizione e continua presenza dei cartelli informativi in tutti i locali nei quali è vigente il divieto di fumo, comunicando al Dirigente Scolastico eventuali irregolarità nell'esposizione delle segnalazioni.
 - b) Attendere alla scrupolosa osservanza del divieto.
 - c) Contestare eventuali infrazioni e redigere i relativi verbali mediante gli appositi moduli.
 - d) Trasmettere copia del verbale redatto al Dirigente Scolastico.
2. Il personale incaricato accertatore deve essere munito di apposito attestato (v. allegato n. 1).

3. Qualora il trasgressore ne effettui esplicita richiesta al momento dell'immediata contestazione dell'infrazione al divieto di fumo, devono essere esibiti l'attestato e un documento di riconoscimento.

Art. 6 -Procedura di accertamento, contestazione, verbalizzazione e notifica delle infrazioni

1. La corretta esposizione dei cartelli informativi in posizione ben visibile e nei luoghi previsti è il presupposto necessario per il regolare accertamento della violazione

2. L'agente preposto deve contestare immediatamente al trasgressore la violazione del divieto, redigendo apposito verbale in triplice copia (all.2).

3. Il verbale deve essere sottoscritto sia dall'agente che dal trasgressore, il quale riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata.

4. Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

5. Il preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

6. Per impossibilità della contestazione immediata (anche per eventuale rifiuto dell'interessato/da verbalizzare in calce al verbale), si notifica al trasgressore, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale, con allegato il relativo bollettino di conto corrente postale, per il versamento della sanzione, contenente numero e data del verbale e la causale del versamento.

Nel caso in cui l'alunno trasgressore si rifiuti di declinare le proprie generalità o fornisca generalità false, si provvederà ad accertare la sua identità; l'alunno sarà oggetto di un'ulteriore sanzione disciplinare oltre a quella riguardante il divieto di fumo.

7. Trasgressori minorenni.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, l'agente preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica la prima copia del verbale, entro 90 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore, per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, con allegato il bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione contenente numero e data del verbale e la causale del versamento.

8. Pagamento della sanzione.

Il contravventore maggiorenne o i genitori del contravventore minorenne possono effettuare il pagamento della sanzione anche presso un istituto bancario (usando il modello F23, indicando il codice tributo 131T, il codice dell'ufficio e gli estremi del provvedimento, ivi inclusa la causale del versamento) oppure direttamente presso la competente tesoreria provinciale.

9. Documentazione dell'avvenuto pagamento della sanzione.

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di

evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Art. 7 -Rapporti con la Prefettura

1. La materia relativa all'osservanza del divieto di fumo è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Firenze, anche ai sensi della Circolare n. 4 del 28/03/2001 del Ministero della Sanità, il quale ogni anno richiede alle Amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate. A tal fine, previa richiesta della Prefettura, si invierà annualmente il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'Istituto.

Art. 8 -Attività di supporto

1. La Segreteria dell'Istituto, designato un applicato al quale viene affidata la specifica mansione di sostegno delle attività svolte dagli accertatori incaricati, svolgerà i seguenti compiti:

- a) Operazioni relative alla notifica per posta del verbale al trasgressore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, in caso di impossibilità di contestazione immediata.
- b) Accertamento del pagamento della sanzione da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza di quest'ultima, dalla data di notifica del verbale; accertamento che può avvenire anche tramite controllo telefonico presso l'Unità Operativa Gestione Affari Economico-Finanziari-Ufficio Entrate, depositaria delle quietanze di pagamento.
- c) Conservazione della terza copia del verbale redatto.

Art. 9 -Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti dei cui all'art. 189 della L. n.311/2004, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00.
2. Secondo l'art. 8 della L. 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.
3. Ex art. 16 della L. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione (pagamento nella misura di 1/3 del massimo o del doppio del minimo, se più favorevole) se il versamento è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale redatto dall'agente preposto, incluse nel versamento le spese di accertamento e di notifica.
4. La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
5. Decorso il predetto termine di 60 giorni senza che sia stata pagata in misura ridotta la sanzione, la documentazione, comprendente copia del verbale e la prova delle effettuate contestazioni e notifiche, viene inviata dal Dirigente Scolastico al Prefetto (all.3 territorialmente competente per i successivi adempimenti di legge).
6. Il trasgressore può inoltrare alla predetta Autorità, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, scritti difensivi e documenti e chiedere, eventualmente, di essere sentito.
7. In alternativa il trasgressore può adire il Giudice Ordinario territorialmente competente.
8. Qualora i preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento non facciano rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa, prevista dalla normativa vigente, del pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2.200,00.
9. Se la violazione è perpetrata da un dipendente della Scuola, potrà essere avviato nei suoi confronti anche apposito procedimento disciplinare.
10. Al personale dipendente dell'Istituto è vietato riscuotere direttamente la sanzione amministrativa.

Art. 10 -Attività informative e di sensibilizzazione

1. Il Dirigente Scolastico si impegna a promuovere le iniziative opportune e necessarie per sensibilizzare tutti gli utenti della Scuola sui danni prodotti dal fumo e sui metodi utilizzabili per smettere di fumare.
2. I docenti addetti al "Progetto Educazione alla salute", laddove attivato, sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni ritenute indispensabili a rendere sempre più operativo il presente regolamento sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico.

Art. 11 -Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data stabilita dal decreto di emanazione.

Art. 12 -Allegati

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento:

Allegato n. 1: attestato di attribuzione della funzione di agente accertatore

Allegati n.2 : decreto di incarico

Allegato n. 3: verbale di contestazione per la violazione della normativa sul divieto di fumo

Allegato n. 4: rapporto al Prefetto

Allegato n. 5: cartellonistica di divieto di fumo